

CAPITOLATO

POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPAM LIEVE

COMUNE DI BORGOSIESIA

Piazza Martiri,1

13011 BORGOSIESIA

Codice Fiscale o Partita Iva: 00210430021

SCHEDA DI POLIZZA :

Ente COMUNE DI BORGOSIESIA	Premio annuo lordo
Massimale per sx	€ 1.000.000,00
Massimale aggregato annuo	€ 3.000.000,00
Franchigia per sx	€ 1.500,00
Retroattività	illimitata
Postuma alla scadenza della polizza	5 anni

PREMIO DA CALCOLARE SULLA BASE DELLE RETRIBUZIONI PARI A € 2.000.000,00

Il premio offerto dalla Società è da intendersi Flat . non è prevista pertanto alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto

DECORRENZA 30/03/2025

SCADENZA 31/01/2028

PRIMA RATA 31/01/2026

(con facoltà di proroga alla scadenza di mesi 6 (sei))

Questa è una polizza CLAIMS MADE, ossia è una copertura assicurativa operante per le Richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore nel corso del Periodo di assicurazione.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato:	Il Contraente, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale.
Assicuratore:	
Assicurazione:	La polizza di assicurazione
Broker	Il broker incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza, riconosciuto dall'Assicuratore
Contraente	L'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione
Danno	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
Danno materiale	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte
Dipendente/Amministratori	Tutti i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente, presenti, passati e futuri legati con lo stesso da un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica
Dipendente Legale	Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione
Dipendente Tecnico	Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica
Efficacia dell'Assicurazione	Il periodo intercorrente tra la data di retroattività concordata ed indicata nella Scheda di copertura allegata e la data di scadenza dell'assicurazione
Franchigia	Per franchigia si intende la parte di danno fissa e certa che al momento del pagamento del danno viene detratta dall'importo indennizzabile e resta a carico dell'Assicurato
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro
Massimale	La massima esposizione dell'Assicuratore per ogni sinistro

Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali
Periodo di assicurazione	Se la durata della polizza è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il periodo di assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della durata della polizza, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo periodo di assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della durata della polizza
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore
Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
Retribuzioni lorde	L'importo, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, che il Personale dipendente riceve a compenso delle proprie prestazioni, inclusi i compensi corrisposti ai Lavoratori interinali e agli Amministratori
Responsabilità Amministrativa:	La responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato
Responsabilità Amministrativo-contabile:	La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico
Responsabilità Civile:	La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi
Sinistro	Si configura un sinistro quando per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione, l'Assicurato riceve: - una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico; - una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile e patrimoniale derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad altri enti pubblici, Aziende, Consorzi o privati, che gestiscono con o per conto dell'Ente servizi o attività in regime di concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi all'Ente contraente una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge o regolamenti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Variazioni normative

Nel caso in cui vi fossero variazioni normative oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, la presente polizza con le stesse, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dalla presente polizza.

Art. 5 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto dall'assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, l'Assicuratore risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, l'Assicuratore risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione all'Assicuratore di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto della presente polizza. Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 6 - Durata e proroga dell'assicurazione

La durata della polizza è indicata nella scheda e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. E' pertanto espressamente escluso il tacito rinnovo.

Ove sia ritenuto conveniente e qualora ciò sia consentito in base alla normativa vigente, il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società, che s'impegna sin d'ora ad accettare incondizionatamente, la proroga del servizio, per mesi sei (6), ai sensi dell'art. 120, comma 610, del D.Lgs. 36/2023, alle medesime condizioni normative ed economiche in corso. La richiesta è formulata con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza.

Nel caso di durata pluriennale è fatta salva, in ogni caso, la facoltà per le parti di recedere dalla polizza al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante comunicazione a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) inviata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Pagamento ed effetto dell'assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza. Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. 8 – Conteggio e regolazione del premio

Il premio indicato nella scheda di copertura si intende *flat*, non soggetto a regolazione.

Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 – Legittimazione

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dalla presente polizza.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni del contraente all'Assicuratore

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte a mezzo raccomandata o P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) indirizzata all'Assicuratore oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 14 - Interpretazione della polizza

Si conviene fra le Parte che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate

L'Assicuratore ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dall'Assicuratore di eseguire gli accertamenti.

Art. 16- Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dei Paesi membri dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nella Confederazione Elvetica. Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti dell'Assicurato per le funzioni svolte da dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniale derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 17 - Clausola broker

Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente dichiara di aver affidato l'intermediazione e la gestione della presente Polizza alla società di brokeraggio indicata nella scheda di copertura.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, l'Assicuratore da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta all'Assicuratore stesso, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicuratore si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, eccetto la comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente all'Assicuratore o al Contraente.

Art. 18 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (come successivamente modificata).

L'Assicuratore si impegna altresì a:

- inserire analoga clausola nei sub-contratti da essa stipulati (ivi inclusi eventuali sub-appalti), dando immediata comunicazione alla contraente ed alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con riferimento al conto dedicato ed alle persone autorizzate ad operare sullo stesso.

A deroga parziale di quanto previsto nell'allegata polizza circa le modalità di pagamento del premio, si prevede che, in conformità alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (come successivamente modificata) il Contraente può assolvere il pagamento dei premi assicurativi tramite ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'impresa o l'intermediario dalla stessa all'uopo designato e che siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ad eccezione di quanto sopra previsto quanto alle modalità di pagamento, resta salvo tutto quanto previsto in polizza in relazione al pagamento del premio (con riferimento in particolare al termine al termine per il pagamento ed agli effetti dell'inadempimento).

Art. 19 Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e del regolamento GDPR, ciascuna delle Parti (Contraente, Assicurato, l'Assicuratore, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge Italiane.

Art. 21 Clausola sanzioni, limitazioni ed esclusioni

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun Sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale Sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni colposi commessi da parte di uno o più Dipendente/Amministratori, incluso il Dipendente Legale, di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più Dipendente/Amministratori dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

L'assicurazione è altresì operante qualora l'Ente Contraente/Assicurato abbia subito un pregiudizio economico a seguito dell'azione diretta della Corte dei Conti per danno erariale nei confronti di una o più persone per le quali l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere per legge e, per effetto dell'applicazione del potere riduttivo da parte della Corte di Conti, sia rimasta a carico dell'Ente Contraente/Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti/Amministratori responsabili. Resta inteso tra le parti che l'Assicuratore sarà obbligato solo qualora sia stata accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti la sussistenza della Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile a carico di uno o più degli anzidetti soggetti.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957;
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei soggetti responsabili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori, Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato;
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori.

Art. 23 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione di cui all'Art 22 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 24 – Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale

L'Assicurazione di cui all'Art 22 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 25 - Limiti di indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella scheda di copertura, per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro nella misura indicata nella scheda di copertura.

Art. 26 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b. Danni materiali di qualsiasi tipo (salvo quanto diversamente previsto all'Art. 22 e alla Sezione per le Attività Tecniche);
- c. attività svolta dal Dipendente o Amministratore quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati;
- d. responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizi e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- e. la stipulazione, il rinnovo, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- f. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- g. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- h. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- i. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005
- l. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- m. l'Assicuratore non risponderà per fatti, circostanze pregresse, sinistri già noti all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciati prima dell'inizio della presente Polizza;
- n. le responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli artt. 2392-2393-2394-2395-2396-2403-2407-2464-2487- 2488 del Codice Civile;

nonché per i Danni:

- o. derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

- p. derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- q. **Materiali Chimici e Biologici**
Si conviene che la presente Assicurazione esclude ogni perdita, Danno, costo o spesa di qualsiasi genere cagionato direttamente o indirettamente o derivante da o connesso con l'uso o la minaccia dell'uso doloso di materiale patogeno o tossico sia chimico che biologico in relazione al quale ed indipendente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisse insieme con altri eventi o in qualsiasi altra sequenza.
- r. danni e/o perdite patrimoniali derivanti, conseguenti, correlati - direttamente o indirettamente - a responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività sanitaria,

Art. 26 bis – Esclusione del rischio Cyber e Dati

1 A deroga di qualsiasi disposizione contraria contenuta all'interno della presente Polizza, o in qualsiasi appendice della stessa, la presente Polizza esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta danni, costo, costo della difesa, spesa, multa, penale, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo derivante da:

1.1 un **Incidente Cyber**, a meno che non sia soggetto alle disposizioni del paragrafo 2;

1.2 un **Atto Cyber**, o

1.3 una violazione della **Legge sulla Protezione dei Dati** da parte dell'Assicurato, o delle parti che agiscono per conto dell'Assicurato, che implichi l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico o Dati**.

2 Fermi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa Polizza, o di qualsiasi appendice di essa, il sottoparagrafo

1.1 non si applicherà a qualsiasi richiesta danni per responsabilità civile derivante da qualsiasi negligenza, errore o omissione, effettivo o affermato, che riguardi l'accesso a, l'elaborazione di, l'uso o funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico o Dati**.

DEFINIZIONI

3 Sistema informatico indica qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione di quanto sopra e incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati, di proprietà o gestiti dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

4 Atto Cyber indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno che coinvolgono l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico**.

5 Incidente Cyber indica:

5.1 qualsiasi errore, omissione o serie di errori o omissioni correlati che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico**; o

5.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o mancata o serie di indisponibilità parziali o totali o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico**.

6 Dati significa informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un **Sistema Informatico**.

7 Legge sulla protezione dei Dati indica l'insieme della legislazione applicabile sulla protezione dei dati e sulla privacy, i regolamenti in qualsiasi paese, provincia, stato, territorio o giurisdizione che regolano l'uso, la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la protezione dei dati personali e qualsiasi linea guida o codice di condotta emesso da qualsiasi autorità o autorità di regolamentazione della protezione dei dati di volta in volta (il tutto come modificato, aggiornato o riattivato di volta in volta).

Art. 27 – Clausola "claims made" – Inizio e termine della garanzia – Retroattività e Postuma

L'Assicurazione vale per i sinistri presentati per la prima volta contro l'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di tempo specificato nella scheda di copertura della presente Polizza (periodo di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate alla Contraente.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di

risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possano far supporre il sorgere di una richiesta di, e/o dell'obbligo di risarcimento già al momento della stipulazione del contratto.

L'Assicurazione è, altresì, automaticamente operante per i Sinistri denunciati all'Assicuratore nel termine specificato nella scheda di copertura (periodo di garanzia postuma alla scadenza della polizza) successivo alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa o periodo di retroattività di cui al primo comma.

Per i Sinistri denunciati all'Assicuratore durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 28 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'ente assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore è taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale.

Art. 29 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto al danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 30 – Sinistri in serie

In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 31 - Estensione decreto legislativo 81/2008

Sempre che il relativo addetto, dipendente dell'Ente assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 - Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d.lgs 196/2003 e GDPR

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003, regolamento GDPR e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

Art. 33 - Perdite patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli strumenti di firma elettronica di cui al codice dell'amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005, integrato da d. lgs. 235/2010 e dal dpcm del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante all'Assicuratore in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 34 - Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o

deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 5.000,00.

Art. 35 - Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile del servizio finanziario (legge n. 190/2012 e d. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. 36 - Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d.lgs. 50/2016, d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali, cagionate a terzi derivanti da un danno nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.

Art. 37 - Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali

L'Assicuratore può assumere da, e fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 38 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore o al broker indicato in Polizza a mezzo raccomandata o P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), entro 30 giorni da quando è stato comunicato o reso noto all'Assicurato:

- una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico;
- una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 C.C.) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicuratore.

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI
COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
PER LE ATTIVITÀ TECNICHE**

a) Oggetto dell'assicurazione

La garanzia di cui all'art. 22 è estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

1. le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
 - progettista e verificatore della progettazione;
 - geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;

- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
 - collaudatore;
 - "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
 - "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
 - "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
 - responsabile del procedimento ai sensi del d.lgs. 50/2016, e "responsabile unico del progetto" e "supporto al RUP" di cui al D.Lgs. 36/2023 d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
 - altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica) con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
2. le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente;
 3. le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
 4. i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
5. **Condizioni Aggiuntive**
- *Danni materiali* di qualsiasi tipo;
 - l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
 - l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all'assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.

b) Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- possesso, custodia uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al titolo X del D. Lgs. n° 209/2005;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti;
- per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente Polizza;
- multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.

Inoltre, l'assicurazione non è operante:

- per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- per la prestazione di servizi iniziati in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
- per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

c) Perdite patrimoniali e danni conseguenti ad inidoneità dell'opera

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

d) Ultimazione dei lavori e delle opere

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché la polizza sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

e) Danni alle opere

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto dell'Assicuratore.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

f) Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

g) Estensione relativa all'attività di progettazione e di verifica della progettazione

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al d.lgs. 50/2016, d.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii, relativa all'attività di progettazione e di verifica alla progettazione, nel qual caso l'Assicuratore si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo, incluse successive modifiche e integrazioni, di cui al D.M. 123/04 ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.P.R. 207/2010.

Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi indicati nelle tabelle presenti nel capitolato di polizza da applicarsi al valore delle opere fino ad un massimo di € 15.000.000,00 e corrisposto dal Contraente in soluzione unica anticipata al momento del rilascio di ciascuno di essi, con l'intesa che per ogni certificato emesso è previsto un premio lordo minimo.

In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo relativi a ciascuna applicazione di garanzia.

Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione	
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori di 12 mesi	0,60 per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori di 24 mesi	0,90 per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori di 36 mesi	1,20 per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori di 48 mesi	1,50 per mille
Premio Lordo Minimo per singolo Certificato	€ 250,00

Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della verifica	
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori di 12 mesi	0,70 per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori di 24 mesi	1,00 per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori di 36 mesi	1,30 per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori di 48 mesi	1,60 per mille
Premio Lordo Minimo per singolo Certificato	€ 300,00

Data

Il Contraente

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato ed il Contraente dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 -
Aggravamento del rischio

Art. 5 - Assicurazioni presso diversi assicuratori Art. 25
- Limiti di Indennizzo – Franchigia

Art. 26 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 26 -bis - Esclusione del rischio Cyber e Dati

Data

Il Contraente

APPENDICE PROGETTISTA INTERNO

**RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA
PROGETTAZIONE DI LAVORI**

SCHEDA TECNICA			
Copertura assicurativa del Dipendente Pubblico incaricato della progettazione di lavori			
Polizza n.			
Contraente:		Codice Fiscale / Partita IVA:	
Sede:	Via / P.zza numero civico	Cap	Prov.

Assicurato (Progettista)	Codice Fiscale
Stazione Appaltante	
Descrizione dell'opera	Luogo di esecuzione
Data inizio lavori	Data prevista fine lavori
Costo complessivo dell'opera	Somma assicurata
Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione copertura assicurativa

Emessa in data

.....

Il Contraente

.....

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato:	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
Assicuratore:	
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Azione di Terzi:	qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di Legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
Contraente:	il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;
Codice:	D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 36/2023 e ss.mm.ii.;
Decreto:	D.M. 16 settembre 2022, n.193 e ss.mm.ii.;
Esecutore di lavori:	gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori;
Forza maggiore:	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
Franchigia:	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
Gravi difetti costruttivi:	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Lavori:	le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo) del Codice;
Luogo di esecuzione delle opere:	il cantiere- area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Opere:	le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp) del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti:	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:	le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;
Periodo di garanzia di manutenzione:	periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;
Progettista dei lavori:	il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice;
Responsabile del procedimento:	il dipendente pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;
Scheda Tecnica:	la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
Schema Tipo:	lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole Assicurazioni;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Somma assicurata o massimale:	l'importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente:	i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o) del Codice.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per i maggiori costi sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all' art. 106 comma 10, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato.

Art. 2. Assicurato

1. Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente pubblico o la pluralità di dipendenti pubblici che la Stazione appaltante abbia incaricato della progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice.

2. L'Assicurato può prestare previamente assenso affinché il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Società direttamente al Contraente-terzo danneggiato (Stazione appaltante).

Art. 3. Condizioni di validità dell'assicurazione

1. La presente copertura opera esclusivamente per i maggiori costi di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all'art. 6, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui agli articoli 15 e 19.

2. La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante socio a responsabilità illimitata.

3. Nei casi di cui al secondo comma la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4. Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia incaricato l'Assicurato della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5. Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi al danno erariale;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a: furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;
- l) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
- m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
- o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Art. 6. Durata dell'assicurazione

1. L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data della consegna della progettazione intesa quale completamento dell'incarico affidato comunicata dall'Assicurato ai sensi dell'art. 15, primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato entro la predetta data.

2. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 7. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8. Massimale di assicurazione

- 1. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice.
- 2. Detto massimale non può comunque essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.
- 3. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 9. Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10. Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 11. Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

1. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
2. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
3. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
4. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12. Dichiarazioni

1. L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.
2. Il Contraente dichiara che:
 - a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
 - b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
 - c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice.
3. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 13. Premio

1. L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, primo comma, lettera a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del suddetto premio.
2. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
3. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, primo comma, lettera b).

Art. 14. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 15. Obblighi dell'Assicurato

1. L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto.
2. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
3. In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art.106, comma 9, del Codice e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 16. Proroga dell'assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all' art. 6, primo comma, lett. b), l'Assicurato può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 17. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18. Rischio cyber

1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - 2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
 - 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
 - 4) utilizzo di cripto valute;
 - 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - a) uso di Internet o intranet;
 - b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 - d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
 - e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - 1) «Violazione della Privacy e dei Dati»;
 - 2) «Violazione del Sistema Informatico».

Art. 19. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 20. Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 21. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.

Data

Il Contraente

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione
Art. 5 – Rischi esclusi dall'Assicurazione Art. 8
– Massimale di assicurazione
Art. 12 – Dichiarazioni

Data

Il Contraente

APPENDICE VERIFICATORE INTERNO

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA
VERIFICA DI LAVORI

SCHEDA TECNICA			
Copertura assicurativa del Dipendente Pubblico incaricato della verifica di lavori			
Polizza n.			
Contraente:		Codice Fiscale / Partita IVA:	
Sede:	Via / P.zza numero civico	Cap	Prov.

Assicurato (Verificatore)	
Stazione Appaltante	
Descrizione dell'opera	Luogo di esecuzione
Data di accettazione dell'incarico	Data prevista fine lavori
Costo complessivo dell'opera	Somma assicurata
Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione copertura assicurativa

Emessa in data

.....

Il Contraente

.....

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA VERIFICA DI LAVORI

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato:	la persona fisica indicata nella Scheda Tecnica;
Assicuratore:	
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula con l'Assicuratore l'assicurazione;
Controllore tecnico:	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Forza maggiore:	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
Franchigia:	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
Gravi difetti costruttivi:	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/risarcimento:	la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro;
Lavori:	le attività di cui all'art. 3, commi 7 e 8 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Legge:	il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Luogo di esecuzione delle opere:	il cantiere- area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione:	periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 125 comma 3, secondo periodo del Regolamento;
Opere:	le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti:	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:	le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;
Regolamento: Scheda Tecnica:	il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.; la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Somma assicurata o massimale:	l'importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente:	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 3, commi 25 e 29 della Legge, committenti dei Lavori.
Verificatore	Il soggetto incaricato dell'attività di verifica

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- b) l'attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti i coassicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni dalla data di emissione di ogni singolo certificato. In caso di ritardato pagamento del premio, nella predetta tempistica, gli effetti della polizza decorreranno dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dall'Assicuratore indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita nella Scheda Tecnica di assicurazione.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente – Obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente all'Assicuratore la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto all'Assicuratore, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Si intendono pertanto garantiti:

- a) le nuove spese di riprogettazione dell'opera o di parte di essa;
- b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell'opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d'uso;
- c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma I, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 resi necessari in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla Stazione Appaltante dei lavori o dell'appaltatore;
- d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
 - rovina totale o parziale delle opere stesse;
 - gravi difetti di parte delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l'assicurazione comprende, altresì, le spese imputabili ad errori ed omissioni dell'Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, sostenuti dal Committente / Stazione Appaltante per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa e attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto dell'Assicuratore. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di 3 periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese di competenza del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa di ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 10 - Durata ed efficacia dell'Assicurazione

- a) La durata di questo certificato è riportata nella Scheda Tecnica di assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
- b) L'efficacia dell'Assicurazione si intende decorrere dalla data di accettazione dell'incarico.
- c) L'Assicurazione cessa, per ciascuna della parte dell'opera progettata, alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore a 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente certificato.
- d) Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicati nella scheda di copertura e siano notificati nei termini previsti dall'art. 11 che segue.

Art. 11 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate all'Assicuratore per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato. L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate all'Assicuratore fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che l'Assicuratore s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 12 - Massimale

La garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nella Scheda Tecnica di assicurazione ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:

- non inferiore al 5% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 35 comma 1 lett. a) del Codice;
- non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione dell'Assicuratore per l'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art. 13 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art. 14 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicuratore non risponderà per i Sinistri relativi a:

- a) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- c) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- d) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) circostanze pregresse già note all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- g) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- h) sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- i) svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori.

Art. 15 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

L'Assicuratore possono assumere la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

L'Assicuratore non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dalla stessa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 17 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno

L'Assicuratore conserva il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del progettista esterno e rinuncia, altresì, ad esercitare tale diritto nei confronti dell'Assicurato.

Art. 18 - Notifica di Accettazione

Come previsto all'Art. 5, Obblighi del Contraente e dell'Assicurato, per ogni verifica il Contraente e/o l'Assicurato dovranno notificare all'Assicuratore, anche per il tramite del Broker, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella scheda tecnica.

Art. 19 – Clausola Broker

Il contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al Broker indicato nella Scheda Tecnica, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005, art. 109.

L'Assicuratore riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker.

Data

Il Contraente

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 1 - Dichiarazioni
- Art. 11 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made" Art. 14
- Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Data

Il Contraente
